



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

del Comune di Valguarnera Caropepe.

Approvato con Delibera Consiliare N° 46 del 06-05-2011.

modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 16/10/2023

- ART. 1 -

Il presente regolamento fissa i criteri per l'allocazione del mercato settimanale e il regolare svolgimento del mercato settimanale settore alimentare e settore non alimentare nell'area del Villaggio Aldisio (comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 16/10/2023)

Questo stesso Regolamento verrà aggiornato e farà parte integrante del nuovo piano di sviluppo della rete commerciale del Comune.

- ART. 2 -

Per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale da parte degli ambulanti è necessario il possesso dell'autorizzazione Amministrativa di cui alle leggi vigenti (L.R.18/95 e SS. Mod. Int.).

- ART. 3 -

Il titolare del posteggio durante il mercato settimanale ha l'obbligo di esporre bene in vista apposito documento, rilasciato da questo Comune che ha dato in concessione il posteggio, contenente: i dati identificativi dell'ambulante con una fotografia - gli estremi dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i settori alimentari e non alimentare e il numero di posteggio assegnatogli..

- ART. 4 -

-

Il mercato settimanale degli ambulanti si svolge nell'area individuata nell'art.1 del presente regolamento;

Il numero totale dei posteggi è di **n. 124.-**

Il numero e le dimensioni dei posteggi per i vari generi è determinato come segue:

- **N. 25** 32 metri quadrati (8 x 4) per generi alimentari;
- **N. 85** 32 “ “ “ “ per generi non alimentari;
- **N. 10** 8 “ “ (4 x 2) superficie riservata agli agricoltori produttori diretti di cui alla legge 59/63 e SS. modifiche.
- **N. 2** 36 “ “ (9 x 4) per mezzi obbligati;

Qualora dovesse cessare l'attività un operatore ambulante, il posteggio verrà soppresso, in modo da perseguire un equilibrio di mercato tra gli operatori del mercato settimanale e gli operatori nel medesimo settore a posto fisso.

L'Amministrazione provvederà con cadenza biennale al riequilibrio del mercato tra operatori a posto fisso, ambulanti e popolazione ed al riequilibrio merceologico degli ambulanti su aree pubbliche:

La 1^ verifica sarà effettuata entro il **31.01.2012.-**

- ART. 5 -

Il mercato settimanale è riservato alla vendita di generi alimentari, e non alimentari e di generi di largo consumo; si effettua nella giornata di **Mercoledì**.

Il mercato settimanale non si effettua qualora la giornata fissata corrisponda con una festività, il mercato in quel caso può essere anticipato o posticipato con disposizioni del Sindaco.

L'attività di vendita all'interno del mercato settimanale si svolge **dalle ore 07.00 alle ore 14.00.-**
Dopo le ore **08.00** possono essere assegnati, tramite sorteggio, i posti residui vacanti dagli ambulanti titolari di posteggio, qualora ciò non crei problemi alla funzionalità del mercato (art. 8 co.7 della L.R. n.18/95 modif. dalla L.R. n. 2/96

- ART. 6 -

E' istituita una Commissione per il regolare svolgimento del mercato e lo studio delle problematiche inerenti al mercato medesimo in base alla nuova normativa contenuta nella L.R. n.18 del 1° marzo 1995.

Detta commissione è composta:

- **Sindaco** ;
- **n.3** rappresentanti ex Art. 7 L.R. 18/95;
- **n.1** rappresentante Produttore Agricolo;
- **n.1** Responsabile Area Vigilanza;
- **n.1** Responsabile dell'Ufficio Tecnico.-

- ART. 7 -

L'assegnazione del posteggio è effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore sentito il parere della Commissione ambulanti la quale provvederà ad assegnare il posteggio previa formulazione di una apposita graduatoria, in relazione all'anzianità di frequenza e di ordine di presentazione della domanda di concessione.

- ART. 8 -

Il titolare di autorizzazione non può avere in concessione più di un posteggio.

La validità del posteggio annuale scade annualmente ed è rinnovabile pagando $\frac{1}{4}$ della TOSAP, prevista per l'anno precedente, entro il 31 del mese di gennaio e la rimanente somma entro trenta giorni dalla delibera di G.C. relativa alla approvazione delle tariffe per l'anno in corso.

Gli ambulanti che pagano l'intero importo previsto per l'anno precedente entro il 31/gennaio dell'anno di riferimento beneficeranno delle agevolazioni previste (D.Lgs.vo 507/93 art. 45 co.8) e si impegnano a versare eventuali adeguamenti alla tariffa entro trenta giorni successiva alla delibera di G.C, che approva le tariffe per l'anno in corso..

La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato del Sindaco per trasgressioni alle norme contenute nella L.R. 18/95, per ragioni di pubblico interesse, per motivi di polizia stradale o per motivi di carattere igienico-sanitario.

- ART. 9 -

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi del mercato settimanale saranno resi noti per mezzo di un pubblico avviso all'Albo Pretorio del comune.

- ART. 10 -

I posteggi non possono avere dimensioni superiori a quanto stabilito nell'art. 4 del presente regolamento.

Eventuali deroghe alla superficie potranno essere concesse dalla Commissione in casi eccezionali di comprovata necessità compatibile con disponibilità del suolo pubblico.

Tra un posteggio e quello successivo lo spazio dovrà essere almeno 50 cm Deve essere garantito il passaggio pedonale ai residenti e un adeguato passaggio all'ingresso degli esercenti attività commerciali e artigianali

- ART. 11 -

Gli ambulanti nel mercato settimanale non devono lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui inerenti la propria attività ma devono raccogliarli in appositi contenitori in modo da garantire la igienicità del posteggio occupato.-

- ART. 12 -

Non può essere consentito lo svolgimento di Commercio ambulante nel raggio **di 100 metri** dal limite esterno del mercato settimanale.

Il Responsabile del Settore, sentito il parere della Commissione commercio ambulanti, predispone appositi itinerari per gli ambulanti con licenza di **tipo C** durante il mercato settimanale.-

- ART. 13 -

La vigilanza sull'esecuzione del presente regolamento e delle norme relative all'igiene del suolo pubblico è affidata ai VV.UU, la vigilanza sulle norme riguardanti l'igiene della merce posta in vendita, dei mezzi di trasporto, nonché delle norme di ordine sanitario degli operatori ambulanti è affidata alle competenti autorità sanitarie e agli stessi VV.UU.-

- ART. 14 -

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18/95 ed il relativo regolamento di esecuzione e le norme dettate dall'Assessorato al commercio della Regione Siciliana.-

- ART. 15 -

Il presente Regolamento, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per come previsto dall'art.197 dall'O.EE.LL.-

- ART. 16 -

Norma Transitoria: Le norme previste all'art. 8 del presente regolamento, per l'anno 2011, si applicano entro giorni trenta dall'approvazione del presente regolamento.